



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Foreste e Parchi
Ufficio Investimenti Forestazione e Attività Vivaistica

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013

AVVISO PUBBLICO

MISURA 04	INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Sottomisura 4.3	SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
Intervento 4.3.2	SUPPORTO PER GLI INVESTIMENTI CHE RIGUARDANO INFRASTRUTTURE NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (INTERVENTO A VALERE SOLO SUL TERRITORIO COLPITO DAL SISMA 2016/2017 E DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL GENNAIO 2017).
Dotazione finanziaria	€ 9.669.759 (euro novemilioneisessantannovemilasettecentocinquantanove/00)

SOMMARIO

1. DESCRIZIONE GENERALE	4
1.1 Descrizione del tipo di intervento	4
1.2 Tipo di sostegno: sovvenzioni.....	4
1.3 Costi ammissibili.....	4
1.4 Ambito territoriale di applicazione	4
2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO.....	5
2.1 Soggetti che possono presentare domanda di sostegno	5
2.2 Condizioni soggettive di ammissibilità.....	5
2.3 Condizioni oggettive di ammissibilità	5
3. Ammissibilità della spesa.....	6
4. RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA.....	7
5. TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI	8
6. PROFILI FINANZIARI	8
6.1 Dotazione finanziaria (Budget).....	8
6.2 Limite minimo e massimo per singola domanda di sostegno	8
6.3 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni	9
7. DOMANDA DI SOSTEGNO	9
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno	9
7.2 Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno	10
8. IL PROCESSO VALUTATIVO	13
8.1 Criteri di selezione e punteggi	13
9. FASI DEL PROCEDIMENTO.....	14
9.1 Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione.....	14
9.2 Ricevibilità delle istanze	15
9.3 Ammissibilità delle istanze	15
9.4 Valutazione di merito.....	16
9.5 Approvazione della graduatoria.....	16
9.6 Concessione dei benefici.....	17
10. Realizzazione degli interventi.....	18
10.1 Avvio dei lavori	18
10.2 Termini per l'esecuzione dei lavori	18
10.3 Varianti.....	18
10.4 Proroghe	20
11. DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SFL.....	20
11.1 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento.....	20

11.2	Documentazione da allegare	21
11.3	Istruttoria delle domande di pagamento.....	24
11.4	Errori palesi.....	25
12.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	25
13.	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	26
14.	SANZIONI	27
15.	VINCOLI DI INALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE - Impegni ex post	28
16.	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO.....	28
17.	ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI.....	28
18.	RECLAMI E RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI	31
19.	IL SISTEMA DI CONTROLLO	31
20.	SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI	31
21.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	32
22.	ULTERIORI INFORMAZIONI.....	32
23.	RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO.....	32
24.	ALLEGATI.....	38
	ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE.....	38
	ALLEGATO 2: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE	39
	ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO	41
	ALLEGATO 4: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI	42

1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Descrizione del tipo di intervento

1. L'analisi di contesto restituisce un quadro delle infrastrutture interpoderali frammentario e in condizioni molto spesso deficitarie a causa di fattori orografici ed ambientali. La scarsa qualità della rete viaria costituisce una limitazione alle attività agro-silvo-pastorali, che spesso rappresentano fonti primarie di reddito nelle aree rurali e montane del territorio regionale.

2. La presente sottomisura è finalizzata a migliorare l'accesso ai terreni agricoli e forestali in particolare quelli più marginali e con particolari esigenze di connessione alla viabilità principale, al fine di favorire il passaggio dei mezzi lavorativi e la movimentazione delle produzioni e in più generale per il raggiungimento di un elevato grado di competitività delle imprese agro-forestali. Dal punto di vista ambientale, inoltre, il miglioramento delle infrastrutture agro-silvo-pastorali rappresenta un elemento strategico per aumentare il grado di fruibilità in termini di pubblica utilità degli ecosistemi agro-forestali.

3. Il sisma 2016/2017 e le eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 hanno compromesso ulteriormente la viabilità rurale e forestale con conseguenze gravissime sulla raggiungibilità dei siti produttivi, prevalentemente montani. Pertanto è necessario prevedere un intervento specifico sulle aree colpite da quegli eventi.

4. Gli investimenti previsti dal presente intervento consistono nella costruzione, miglioramento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete agro-silvo-pastorale, con riferimento ad infrastrutture a servizio di una pluralità di utenti, fruibili da tutti.

1.2 Tipo di sostegno: sovvenzioni

1. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento.

2. E' prevista, inoltre, l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/2013.

1.3 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- realizzazione di opere di viabilità;
- ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
- realizzazione di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione);
- spese generali collegate agli investimenti (di cui all'art. 45, 2° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.

2. Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 4% dell'importo dell'investimento, elevato all'8% in presenza di lavori edili, comprensivo delle spese tecniche.

3. Le spese vengono rimborsate nei limiti degli importi approvati in preventivo, o contrattualizzati ove questi siano più favorevoli, in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati.

1.4 Ambito territoriale di applicazione

1. La zona geografica di applicazione della Sottomisura trattata nell'ambito di tale Avviso è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017, come indicato nell'allegato "Zonizzazione PSR 2014/2020" nel quale sono riportati gli elenchi dei comuni interessati. In funzione di tale zonizzazione, l'intervento è classificato nelle seguenti tipologie:

- Intervento 2a: progetti localizzati nel cratere del sisma 2016/17.
- Intervento 2b: progetti localizzati nell'areale nevoso "territorio colpito dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017".

2. BENEFICIARI DEL SOSTEGNO

2.1 Soggetti che possono presentare domanda di sostegno

1. Per la rete viaria agro-silvo-pastorale e/o forestale i beneficiari del sostegno sono gli Enti pubblici singoli o associati.
2. La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire nella forma di seguito specificata:
 - Domanda presentata esclusivamente da soggetti pubblici: i richiedenti possono presentare la domanda in forma singola o collettiva.

2.2 Condizioni soggettive di ammissibilità

1. I beneficiari di cui al paragrafo 2.1 devono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i requisiti di seguito indicati:
 - essere titolari del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento. La non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con la situazione aziendale o la non corrispondenza degli stessi con i dati riportati nella domanda di sostegno comportano la pronuncia di non ammissibilità di quest'ultima, con conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase dell'iter istruttorio;
 - avere e dimostrare la proprietà, il possesso o la titolarità alla gestione della rete viaria oggetto di intervento nelle forme previste dal presente Avviso per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno (periodo di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento del SFL);
 - essere titolari di un conto corrente dedicato all'operazione per la quale è richiesto il sostegno, su cui effettuare e ricevere tutti i pagamenti;
 - non essere stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda deve essere intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

2.3 Condizioni oggettive di ammissibilità

1. Nell'ambito del presente Avviso ogni beneficiario deve presentare un'unica domanda nella quale includere uno o più interventi per i quali richiede il finanziamento. In caso di progetti presentati in forma associata, il soggetto capofila e gli altri soggetti costituenti non devono presentare altre domande di sostegno nell'ambito del presente Avviso, né in forma individuale, né in altre forme aggregate.
2. Gli interventi proposti, per poter accedere al finanziamento richiesto, devono:
 - essere realizzati esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma 2016/2017 o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017, come indicato nell'allegato "Zonizzazione PSR 2014/2020" nel quale sono riportati gli elenchi dei comuni interessati;
 - essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali;
 - garantire una fruibilità multipla. Il richiedente deve garantire, per la rete viaria oggetto di intervento, l'assenza di qualunque vincolo di accesso. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 in materia di viabilità forestale e dalla DGR n. 356 del 01 giugno 2016 in relazione al PATOM (Piano d'Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano);
 - rispettare le leggi vigenti in materia di lavori pubblici;

- rispettare quanto definito al paragrafo 8.2 - “Limite minimo e massimo per singola domanda di sostegno”;
- raggiungere una soglia minima di idoneità per l’accesso al sostegno costituita dal raggiungimento di un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile così come disposto dall’AdG del PSR Abruzzo 2014-2020 nel documento “Manuale delle procedure” approvato con DPD383 del 16/10/2020. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo 8.1 “Criteri di selezione e punteggi”;
- riguardare investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono stati richiesti o ottenuti contributi ai sensi di norme Unionali, statali o regionali (assenza doppio finanziamento);

Inoltre:

- gli interventi non devono essere riconducibili ad attività di manutenzione ordinaria;
- gli interventi non devono configurarsi quale servizio alla popolazione;
- gli interventi non devono interessare assi viari con manto asfaltato;
- gli elaborati tecnici devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato alla progettazione iscritto al relativo Ordine professionale;

3. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA

1. Ai fini dei principi sull’ammissibilità delle spese e per quanto non disposto nel presente Avviso si rinvia a quanto indicato nel documento elaborato dal MIPAAF “*Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*” come approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6093 del 6 giugno 2019, successivamente modificate con D.M. 14786 del 13/01/2021, disponibile sul sito www.politicheagricole.it e nel Manuale delle Procedure adottato con Determinazione Direttoriale DPD 383 del 16/10/2020.

2. Sono ammissibili a finanziamento, nell’ambito del presente Avviso:

- a) le spese sostenute per interventi decisi dall’AdG del PSR Abruzzo 2014/2020 o sotto la sua responsabilità, selezionate secondo i criteri di selezione di cui all’art. 49 (art. 60 comma 2 reg. (UE) 1305/2013) emanati dall’AdG medesima;
- b) le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- c) le spese generali e le spese di progettazione e direzione lavori, nel limite complessivo del 4%, elevato all’8% in presenza di lavori edili, dell’importo dell’investimento, sostenute per: il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati e/o dei consulenti; l’acquisto di brevetti e licenze; gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente nel caso in cui la progettazione sia affidata all’interno dell’Ente Pubblico;
- d) le spese sostenute dal beneficiario nei limiti degli importi approvati in preventivo, o contrattualizzati ove questi siano più favorevoli, in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti e giustificati;
- e) oneri aggiuntivi per la sicurezza da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.

3. Non sono ammissibili a finanziamento, nell’ambito del presente Avviso:

- a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno;
- b) le spese per interventi realizzati al di fuori del territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017, come indicato

nell'allegato "Zonizzazione PSR 2014/2020" nel quale sono riportati gli elenchi dei comuni interessati;

- c) le spese per interventi non coerenti con la priorità e la focus area in cui l'intervento stesso si colloca;
- d) le spese relative alla realizzazione, al miglioramento, alla ristrutturazione e messa in sicurezza di infrastrutture viarie che si configurino come servizio alla popolazione;
- e) le spese relative alla realizzazione o alla ristrutturazione di infrastrutture viarie soggette a vincoli di accesso. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 e dalla DGR 356 del 1 giugno 2016;
- f) le spese sostenute per il pagamento dell'IVA che sia comunque recuperabile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario;
- g) le spese sostenute per il pagamento di interessi passivi;
- h) le spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- j) tutte le spese che, in sede di istruttoria delle istanze di sostegno, sono motivatamente considerate non ammissibili;
- k) tutte le spese che, pur essendo necessarie alla corretta esecuzione degli interventi, non sono esplicitate in sede di calcolo delle spese nel computo metrico o negli altri allegati di progetto;
- l) le spese per gli interventi realizzati in Area Natura 2000 se in contrasto con il piano di gestione del sito o con le Misure Minime di Conservazione, dove approvato;
- m) relativamente alla viabilità forestale
 - ✓ spese in contrasto con quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 3/2014;
 - ✓ spese per interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di gestione forestale ove approvati o in corso di approvazione.

4. RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA

1. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi e ridurre la possibilità di errore sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative alle voci di spesa previste nell'ambito della presente sottomisura.

2. Gli importi delle spese ammissibili, saranno verificati a consuntivo dalla Regione, sulla base delle risultanze del collaudo finale, della contabilità finale dei lavori predisposta dal direttore dei lavori nonché delle fatture o documenti contabili aventi uguale forza probatoria presentate in sede di rendicontazione.

3. Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto della normativa generale sugli Appalti, lo stesso deve operare in conformità al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli Appalti Pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavoro servizi e forniture" e ss.mm.ii.

4. Per la determinazione dell'importo a Base d'Asta, bisogna far riferimento alle opzioni di seguito elencate rispettando l'ordine di priorità indicato:

- a) "Prezzario Agricolo Regionale" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 150 del 06.04.2017;

- b) Elenco Regionale dei “Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo” vigente al momento della presentazione della domanda;
- c) Analisi dei Costi redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari indicati nell’Elenco di cui al punto b).

5. In fase di accertamento dell’avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l’applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite.

6. La spesa effettuata deve essere comunque documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

7. L’acquisto di beni materiali è comprovato da fatture nelle quali è indicato con chiarezza l’oggetto dell’acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale, ecc.). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo concessione di eventuali proroghe richieste e concesse.

Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

2. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, fino a due proroghe dei termini prescritti dal presente Avviso per l’avvio dei lavori e per l’ultimazione degli stessi.

3. Le proroghe di cui al comma 2 possono essere richieste e concesse, fatto salvo il limite temporale del programma, per un periodo massimo pari a mesi 6 (sei) complessivi.

4. La richiesta di proroga di cui al comma 2 è prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini prescritti per l’avvio dei lavori e l’ultimazione degli stessi; la concessione della proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.

5. L’AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di proroghe straordinarie.

6. PROFILI FINANZIARI

6.1 Dotazione finanziaria (Budget)

1. La dotazione finanziaria disponibile per il presente Avviso è pari a € 9.669.759 (euro novemilioneisecosessantannovemilasettecentocinquantanove/00).

2. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ritenuti ammissibili ed effettivamente sostenuti dal beneficiario per la realizzazione dell’intervento.

6.2 Limite minimo e massimo per singola domanda di sostegno

1. Il richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno per l’adesione alla Sottomisura.

2. Nel caso siano presentate due o più domande l’istruttoria è effettuata sull’ultima domanda rilasciata sul portale SIAN. Quelle rilasciate in data antecedente all’ultima sono archiviate.

3. Per i Comuni che rientrano contemporaneamente nelle aree “cratere sisma 2016/2017” e “territorio colpito dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017”, il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente per una tipologia di intervento: intervento 2a o intervento 2b.

4. Per ogni singola domanda è previsto un importo massimo pari a euro 200.000,00 ed importo minimo pari ad euro 50.000,00.

Si precisa che:

- a) sono ammissibili a finanziamento progetti che in fase di presentazione della domanda di sostegno, e comunque, a seguito dell'esito dell'istruttoria, contemplino un importo superiore ad euro 200.000,00, a condizione che il beneficiario presenti apposita dichiarazione nella quale attesti di farsi carico della quota eccedente il limite stesso;
- b) non sono ammissibili a finanziamento progetti che, in fase di presentazione della domanda di sostegno o a seguito dell'esito dell'istruttoria, contemplino un importo inferiore ad euro 50.000,00.

5. Una quota del budget è riservata ai Comuni del cratere sisma in misura tale che sia sufficiente a sostenere gli interventi in ciascuno di essi, laddove sia stata presentata la domanda di sostegno nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi e sia stato concesso il beneficio, costituendo un rapporto prioritario rispetto ai Comuni interessati dalle eccezionali precipitazioni nevose. Del Budget a disposizione, sarà riservata ai Comuni del "Cratere sisma 2016/2017" la quota di euro 4.600.000,00. Le eventuali economie saranno riversate nella quota parte del Budget destinato ai Comuni colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017.

6.3 Cumulo con altri sostegni e agevolazioni

1. Le spese sostenute per l'attuazione della misura non possono essere finanziate due volte da differenti fondi strutturali ed investimenti europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. UE 1303/2013 e art. 59 del Reg. UE 1305/2013).
2. Non sono ammissibili a finanziamento, in ogni caso, interventi che usufruiscono di contributi pubblici, qualunque sia il soggetto concedente.

7. DOMANDA DI SOSTEGNO

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

1. Nell'ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata in modalità "dematerializzata". A tal fine la stessa è compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA sul portale SIAN, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati.
2. Ai sensi di quanto disposto nel "*Manuale delle Procedure*" per il PSR Abruzzo 2014/2020 approvato dall'AdG con Determinazione Direttoriale n. DPD 383 del 16/10/2020, la domanda di sostegno è presentata entro 60 (sessanta) giorni continuativi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata all'Agricoltura (www.regione.abruzzo.it/agricoltura), di apposito Avviso nel quale è dato atto dell'apertura dei termini per la presentazione della Domanda sul portale SIAN.
3. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidano con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul Portale SIAN.
5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia di non ricevibilità della medesima. È espressamente vietata la presentazione di istanze o documenti di qualsiasi genere a mano.
6. In caso di malfunzionamento del SIAN il richiedente è tenuto ad aprire tempestivamente un ticket indirizzando la mail a helpdesksian@almaviva.it ai fini della risoluzione del problema. Non sono presi in considerazione ticket di malfunzionamento aperti oltre il termine di scadenza del bando.

7. In caso di impedimento alla presentazione della domanda dovuta a malfunzionamenti SIAN, il richiedente è tenuto a segnalare al Servizio competente, tramite PEC, l'impossibilità alla presentazione della domanda allegando il ticket di cui al comma 6.

8. Il Servizio competente verifica l'esito del ticket in raccordo con la competente struttura del SIAN e, in caso di accertato impedimento dovuto al malfunzionamento del sistema informativo, procede ad autorizzare il completamento della domanda.

9. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere, fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di sostegno, chiarimenti procedurali e documentali al Servizio Foreste e Parchi. Detti chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: dpd021@pec.regione.abruzzo.it. I chiarimenti richiesti sono pubblicati sul sito istituzionale (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).

7.2 Documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno

1. Tutti i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 2.1 devono allegare alla domanda di sostegno, in formato elettronico, la documentazione di seguito elencata:

- a) Scheda di validazione del fascicolo aziendale (DPR del 01/12/1999 n. 503).
- b) Copia di un documento di identità in corso di validità.
- c) Titolo di possesso/conduzione. Documentazione attestante il titolo di possesso e/o la titolarità alla gestione della rete viaria oggetto di intervento per il periodo necessario all'esecuzione delle opere e al mantenimento degli impegni assunti. Qualora nell'atto non sia esplicitamente dichiarato l'assenso del proprietario dei terreni all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, tale documentazione deve essere corredata da apposita dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario con firma autenticata nei modi di legge. Non costituiscono titolo di possesso valido per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente misura i contratti di Comodato e le dichiarazioni di affitto verbale, neanche se registrati.
- d) Progetto definitivo/esecutivo, elaborato nel rispetto delle definizioni di cui alla normativa sui lavori pubblici, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati alla progettazione dei lavori ammissibili ai sensi del presente Avviso. Il progetto deve essere sempre composto dagli elaborati di seguito elencati, firmati dal progettista e sottoscritti per presa visione dal richiedente:
 - d.1) Relazione tecnica dettagliata dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione almeno gli aspetti di seguito elencati:
 - ✓ Descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.).
 - ✓ Localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo.
 - ✓ Inquadramento dell'intervento:
 - tipologia degli assi viari interessati (rete viaria agro-silvo-pastorale o rete viaria forestale) dall'operazione;
 - classificazione della rete viaria e individuazione del soggetto proprietario, possessore e/o gestore;
 - descrizione delle caratteristiche tecniche della rete viaria esistente e del suo stato di conservazione;
 - determinazione delle esigenze di accessibilità;
 - descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento atte a soddisfare le esigenze individuate;

- sussistenza di vincoli, loro natura, e compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi;
- caratteri morfologici e dati topografici;
- ✓ obiettivi dell'intervento:
 - descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica;
 - ✓ descrizione delle modalità di realizzazione degli interventi con riferimento alle tipologie ed ai particolari costruttivi che si intendono adottare per la realizzazione delle opere previste;
 - ✓ elenco dei CUA delle aziende agricole e forestali servite dall'intervento, indicando per ognuna di esse le particelle catastali servite dalla viabilità oggetto di intervento, la relativa superficie nonché la destinazione d'uso (agricola o forestale);
 - ✓ percentuale di spesa dell'investimento destinata alla realizzazione di interventi inerenti la rete viaria forestale;
 - ✓ cronoprogramma e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto;
 - ✓ elementi oggettivi utili per il calcolo del punteggio proposto per il progetto.

d.2) Copia della mappa catastale con evidenziate le particelle servite dalla rete viaria oggetto di intervento.

d.3) Cartografia, costituita da estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 o dell'Ortofotocarta in scala 1:10.000 con evidenziato il tracciato della rete viaria oggetto dell'intervento. Non sono ammesse cartografie diverse da quelle indicate.

d.4) Tavole e disegni dei particolari costruttivi delle opere previste in funzione della tipologia di intervento.

d.5) Documentazione fotografica idonea ad evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento anche in funzione dei controlli sulle domande di pagamento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.

d.6) Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione dell'intervento, oggetto di finanziamento, redatto secondo le modalità disposte dall'Avviso.

Eventuali voci di spesa non riportate nel computo metrico estimativo non sono ammissibili a finanziamento. Lo stesso dicasi per le opere, operazioni e/o acquisti che, non previsti in progetto, sono in sede di istruttoria considerate necessarie per la buona riuscita degli interventi: gli stessi saranno realizzati con oneri a completo carico del beneficiario. Nella redazione del Computo metrico estimativo dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 3 e 4 del presente Avviso.

- e) Dichiarazione del tecnico progettista e del soggetto richiedente il contributo con la quale si evidenziano le eventuali concessioni, nulla osta, autorizzazioni permessi e pareri necessari, in termini di legge alla realizzazione del progetto.
- f) Atto di nomina del RUP.
- g) Atto di incarico per la progettazione, anche quando la medesima è affidata a personale interno.
- h) Piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento relativo ai cinque anni del periodo di impegno decorrenti dalla data del pagamento dello SFL, con indicazione delle operazioni da porre in atto nelle singole annualità.

- i) Atto con il quale l'Amministrazione proponente ha approvato il progetto.
- j) Estratto dell'eventuale Piano di Gestione Silvo-Pastorale, ove approvato e vigente, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento, predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati alla redazione di strumenti di pianificazione forestale.
- k) Estratto dell'eventuale Piano di gestione del SIC/ZPS o delle Misure Minime di Conservazione, dal quale sia possibile rilevare le operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
- l) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di carattere generale di cui all'Allegato 2, resa ai sensi del DPR 445/2000, regolarmente compilata per tutte le parti pertinenti.
- m) Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura da seguire per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della Regione Abruzzo PSR 2014-2020 "Autovalutazione Pre-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E.

2. I soggetti che presentano la domanda in forma associata a carattere temporaneo (progetti presentati in forma collettiva) al fine di avvalersi del punteggio all'uopo previsto nell'ambito dei criteri di selezione, oltre alla documentazione di cui al comma 1, dovranno produrre copia conforme dell'atto costitutivo e/o Statuto reso sotto forma di atto pubblico notarile o sotto forma di atto pubblico amministrativo. Detto atto deve esplicitamente riportare:

- a) lo scopo per cui i sottoscrittori si costituiscono in forma associata, ossia la partecipazione all'Avviso pubblico inerente la Misura 04 - Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 del PSR Abruzzo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
- b) l'individuazione del soggetto capofila, con funzione di:
 - sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - detentore del fascicolo aziendale;
 - sottoscrittore di tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico;
 - responsabile di tutte le operazioni e adempimenti da porre in essere in caso di approvazione e di finanziamento del progetto;
 - detentore dei rapporti con l'Ente finanziatore;
 - soggetto che assume tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dalla sottoscrizione della domanda di sostegno;
 - l'individuazione, per ogni soggetto costituente l'aggregazione, della rete viaria oggetto di intervento per la quale lo stesso ne detiene la proprietà o il possesso;
- c) l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, ad attuare gli interventi oggetto di finanziamento nelle forme e nei contenuti previsti dal bando di misura e in base a quanto stabilito in sede di istruttoria e in sede di notifica di concessione;
- d) l'obbligo, da parte di tutti i soggetti costituenti l'aggregazione, ad eseguire le prestazioni di propria competenza, dettagliatamente definite nell'accordo stesso, in relazione al buon esito dell'attuazione del progetto;
- e) l'attestazione, ai fini della partecipazione all'Avviso pubblico della Misura 4.3, Intervento 4.3.2, che il capofila e ogni singolo soggetto costituente la medesima fanno parte esclusivamente della forma aggregata costituita con tale atto;
- f) l'impegno del soggetto capofila e degli altri soggetti costituenti la forma aggregata a non far parte di altre forme aggregate ai fini della presentazione della domanda di sostegno e a non partecipare al medesimo Avviso in forma individuale;

- g) la durata della forma aggregata, che potrà sciogliersi solo alla scadenza del periodo di impegno (periodo di 5 anni decorrenti dalla data del pagamento del SFL) e comunque non prima che siano stati definiti e liquidati i rapporti economici e giuridici con l'Ente finanziatore.
- h) Al fine di ridurre il tasso di errore e i tempi della procedura di istruttoria delle domande di sostegno, ove il richiedente non sia tenuto alla presentazione di uno o più dei documenti elencati nei commi 1 e 2, il medesimo compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 3 e la inserisce nel sistema SIAN in luogo del documento non prodotto.

8. IL PROCESSO VALUTATIVO

8.1 Criteri di selezione e punteggi

1. Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 4.3 - intervento 4.3.2 sono elaborate secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "Criteri di selezione degli interventi", quale testo coordinato relativo a tutte le misure del PSR 2014/2020, versione 6, approvato con Determinazione n. DPD/218 del 18.06.2020 come di seguito riportati:

Principi per la definizione dei criteri di selezione in funzione della tipologia di intervento
L'intervento 2 interviene esclusivamente nelle aree colpite dal sisma 2016/17 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017, come da allegato Zonizzazione del PSR. In funzione di tale zonizzazione, l'intervento è classificato nelle seguenti tipologie:
<p>Intervento 2a: per la valutazione dei progetti localizzati nel cratere del sisma 2016/17 si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013; • investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.
<p>Intervento 2b: per la valutazione dei progetti localizzati nell'areale nevoso, 2016/2017, si applicano i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013; • investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013; • numero di aziende agricole e forestali servite; • maggiore superficie servita.

2. Nel processo valutativo saranno predisposte due distinte graduatorie per tipologia di intervento:

- una graduatoria per l'intervento 2a;
- una graduatoria per l'intervento 2b.

INTERVENTO 2a - cratere del sisma 2016/2017

Valutazione di merito		
Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Interventi localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	60	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito • 0%: assenza del requisito
Investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	40	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: presenza del requisito • 0%: assenza del requisito

INTERVENTO 2b - areale nevoso 2016/2017

Valutazione di merito		
Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Interventi localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	30	<ul style="list-style-type: none">• 100%: presenza del requisito• 0%: assenza del requisito
Investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	20	<ul style="list-style-type: none">• 100%: presenza del requisito• 0%: assenza del requisito
Numero di aziende agricole e forestali servite	20	<ul style="list-style-type: none">• 100%: oltre 10 aziende• 50%: da 3 a 9 aziende• 0%: meno di 3 aziende
Maggiore superficie servita	30	<ul style="list-style-type: none">• 1 punto ogni 20 ettari di superficie servita fino ad un massimo di 30 punti.

3. Per il criterio “*Interventi localizzati nei territori montani di cui all’art. 32 del reg.1305/2013*” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- il requisito è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono nei territori dei Comuni riportati nell’elenco Comuni zone svantaggiate ex art. 18 Reg. 1257/1999 del documento “*Zonizzazione PSR 2014-2020*” allegato al vigente PSR;
- il requisito non è posseduto ove le superfici interessate dagli investimenti non ricadono nei territori dei Comuni riportati nell’elenco Comuni zone svantaggiate ex art. 18 Reg. 1257/1999 del documento “*Zonizzazione PSR 2014-2020*” allegato al vigente PSR.

4. Per il criterio “*Interventi localizzati in altri territori svantaggiati di cui all’art. 32 del reg.1305/2013*” le modalità di valorizzazione del punteggio sono così applicate:

- il requisito è posseduto ove le superfici interessate dagli interventi ricadono nei territori dei Comuni riportati nell’elenco Comuni zone svantaggiate ex art. 19 Reg. 1257/1999 del documento “*Zonizzazione PSR 2014-2020*” allegato al vigente PSR;
- il requisito non è posseduto ove le superfici interessate dagli investimenti non ricadono nei territori dei Comuni riportati nell’elenco Comuni zone svantaggiate ex art. 19 Reg. 1257/1999 del documento “*Zonizzazione PSR 2014-2020*” allegato al vigente PSR.

5. Per entrambi gli interventi il processo valutativo sarà portato a termine per tutte le domande pervenute.

6. Per entrambi gli interventi, nel caso in cui due o più domande raggiungano pari punteggio avranno precedenza le istanze che prevedono il maggior numero di aziende agricole e forestali servite.

7. Nel caso in cui dopo l’applicazione del criterio di precedenza di cui al precedente c. 6 ci sia ulteriore parità avranno precedenza le istanze che prevedono la maggiore superficie servita.

9. FASI DEL PROCEDIMENTO

9.1 Acquisizione delle domande e assegnazione per la valutazione

1. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, il Servizio procede al protocollo ed alla presa in carico delle domande di sostegno rilasciate sul sistema SIAN.

2. L'iter istruttorio è avviato presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità, merito.
3. L'avvio del procedimento è comunicato ai beneficiari ai sensi della L.241/90.

9.2 Ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza. Essa è accertata in relazione:
 - a) alla presentazione entro i termini stabiliti;
 - b) alla sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità stabilite da Agea;
 - c) alla presenza di una copia di valido documento di identità, datata e firmata.
2. Sono dichiarate non ricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande:
 - a) presentate oltre i termini stabiliti;
 - b) non "rilasciate" dal sistema SIAN;
 - c) prive della firma del richiedente;
 - d) prive della copia di documento di identità valido.
3. L'incaricato dell'istruttoria conclude la verifica della ricevibilità con la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione, l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC. L'eventuale istanza di riesame deve essere prodotta entro 10 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla notifica della comunicazione.
5. In caso di esito positivo della valutazione, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità.

9.3 Ammissibilità delle istanze

1. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione del possesso auto-dichiarato di un punteggio minimo pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi auto-dichiarati dai richiedenti nella domanda di sostegno, così come risulta dal quadro sinottico di cui all'Allegato 4 al presente Avviso. Saranno predisposte due graduatorie, una per ogni tipologia di intervento.
2. Sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande per le quali è dichiarato un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile; tale circostanza è comunicata ai richiedenti mediante PEC.
3. È ammesso il riesame, su istanza prodotta entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla notifica, unicamente per la correzione di errori materiali di ricognizione del punteggio auto-dichiarato commessi dall'amministrazione.
4. Le domande con punteggio auto-dichiarato pari o superiore al 30% di quello massimo attribuibile sono sottoposte alla valutazione degli ulteriori profili di ammissibilità.
5. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della coerenza dell'operazione oggetto della domanda con gli obiettivi della misura;
 - b) della congruità dell'investimento proposto con le prescrizioni dell'Avviso;
 - c) della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto prescritto dall'Avviso;
 - d) del rispetto dei requisiti minimi, dei limiti e divieti fissati dall'Avviso;
 - e) della ragionevolezza dei costi presentati, della conformità di essi rispetto alla categoria di operazione che si vuole realizzare mediante verifica, per ciascun bene/servizio/lavoro:

- dell'elaborazione di contabilità delle opere sulla base dei prezziari vigenti secondo l'ordine di priorità indicato nel capitolo 4 dedicato alla ragionevolezza della spesa;
- f) del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM.

6. Il Servizio provvede a richiedere all'aspirante Beneficiario, ai soli fini attinenti ai profili di cui al comma 5, lettera c) e lettera e), eventuali integrazioni documentali assegnando al medesimo il termine tassativo di 10 giorni lavorativi per adempiere.

7. Qualora le integrazioni richieste non pervengano entro il termine di cui al comma 6 la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative; in tal caso non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

8. Qualora le integrazioni prodotte entro i termini prescritti risultino inidonee a rendere i documenti rispondenti alle prescrizioni dell'Avviso la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

9. L'inammissibilità a qualsiasi titolo determinata è comunicata al richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., mediante PEC.

10. Per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità è conclusa con esito positivo si procede alla valutazione di merito.

9.4 Valutazione di merito

1. La valutazione di merito verte sulla applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione adottati dall'Autorità di Gestione (AdG) previo parere del Comitato di Sorveglianza (CdS) come riprodotti nel presente Avviso.

2. La soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno consiste in un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile.

3. Allo scopo di consentire una mirata attività valutativa, il richiedente allega alla domanda di sostegno il quadro sinottico di cui all'Allegato 4 al presente Avviso, debitamente compilato anche in riferimento ai documenti probanti, a tal fine eventualmente prodotti con la domanda.

4. Non è attribuito alcun punteggio per i criteri non adeguatamente documentati.

9.5 Approvazione della graduatoria

1. Terminate le fasi di cui ai precedenti paragrafi da 9.2 a 9.4, al richiedente sono comunicate via PEC le risultanze delle valutazioni di ammissibilità e di merito conclusesi con esito positivo, parzialmente positivo o negativo.

2. Il richiedente può presentare, in caso di difformità tra la domanda di sostegno e l'esito dell'istruttoria, controdeduzioni e osservazioni entro il termine tassativo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data della comunicazione PEC, adducendo motivazioni desumibili dalla documentazione già prodotta; decorso tale termine in assenza di richieste di riesame gli esiti dell'istruttoria si intendono tacitamente assentiti dal richiedente.

3. Completato l'eventuale riesame delle istanze per le quali è stata presentata richiesta entro i termini di cui al c. 2, previa comunicazione agli interessati di cui al c. 2 del relativo esito, il Dirigente del Servizio adotta la graduatoria definitiva, una per ciascun tipo di intervento (vedi paragrafo 8.1, comma 2), che consta dei seguenti documenti:

- a) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
- b) elenco definitivo in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo ma non finanziabili per difetto di risorse (insussistenza di capienza finanziaria esclusivamente per l'intervento 2b);

c) elenco definitivo, in ordine di numero di domanda Agea, delle domande inammissibili;

4. Gli atti di cui al c. 3 è pubblicato sul sito internet della Regione Abruzzo, sezione Agricoltura, con valore di notifica *erga omnes* cui non seguono comunicazioni individuali.

9.6 Concessione dei benefici

1. Sono ammessi ai benefici i soggetti inclusi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili e finanziabili.

2. Le risorse indicate nel presente Avviso costituiscono il limite finanziario di soddisfacibilità delle corrispondenti domande.

3. L'ultima domanda in posizione utile di graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, previa acquisizione di dichiarazione del beneficiario nella quale sia attestata espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, ponendo a proprio esclusivo carico le spese eccedenti.

4. Possono essere disposti eventuali scorrimenti (dopo il completamento del finanziamento dell'ultimo beneficiario, ove soddisfatto parzialmente) fino a due anni dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, a favore di aspiranti beneficiari già compresi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, risultate in prima istanza non finanziabili per difetto di risorse, fino ad assorbimento della dotazione disponibile.

5. È in ogni caso riservata all'AdG la possibilità di valutare ed apportare nel tempo ulteriori modifiche ed integrazioni ai meccanismi di utilizzabilità delle graduatorie, in funzione dell'esigenza di ottimizzazione del programma.

6. L'ammissione ai benefici di cui al presente Avviso è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio.

7. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte, necessarie a rendere l'intervento cantierabile, nonché di comunicare gli estremi del conto corrente dedicato all'operazione per mezzo del quale saranno effettuati i pagamenti e, altresì, provvedere direttamente all'acquisizione del codice CUP da attribuire al progetto finanziato dandone comunicazione al Servizio competente.

Agli stessi sono altresì richieste, ove pertinenti, specifiche dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

8. La documentazione trasmessa dai beneficiari ai fini della concessione dei contributi è corredata dell'elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni prodotte.

9. Nel provvedimento di concessione sono riportati:

- a) il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
- b) il CUP;
- c) il nominativo o ragione sociale del beneficiario;
- d) il codice fiscale o P. IVA;
- e) la spesa ammessa;
- f) il contributo concesso;
- g) i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione.

10. Al provvedimento sono allegati il quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata.

11. L'elenco dei beneficiari è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

10. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

10.1 Avvio dei lavori

1. Entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento i beneficiari sono tenuti a dare avvio ai lavori e a darne relativa comunicazione via PEC al Servizio competente mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 corredata di copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità e della documentazione attestante l'avvio dei lavori. **Il decorso dei termini di cui sopra è annoverato tra le fattispecie che determinano la decadenza dai benefici, ad eccezione del ricorrere di cause non imputabili al beneficiario, oggetto di valutazione, anche preventiva, da parte dell'AdG.**

2. I richiedenti le cui istanze siano state classificate ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi hanno facoltà di eseguire i lavori e le opere ritenute ammissibili a proprio rischio; in tal caso, per non perdere il diritto alla corresponsione dei contributi cui potrebbero accedere ove ammessi a finanziamento per scorrimento della graduatoria, gli stessi sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme procedurali stabilite nel presente Avviso.

3. La dichiarazione di inizio lavori è supportata dalla documentazione, in originale o copia conforme, attestante l'avvio dei lavori (ivi compresa specifica dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori attestante la categoria di lavori, fra quelle riportate nel computo metrico di progetto, con le quali è dato avvio all'intervento), è corredata della copia di un documento di identità in corso di validità e riporta le seguenti informazioni:

- a) nominativo del beneficiario;
- b) localizzazione dell'intervento (Comune, Provincia, Località);
- c) numero di domanda AGEA;
- d) CUP;
- e) nominativo del direttore dei lavori;
- f) data inizio lavori (data del provvedimento con il quale sono avviate le procedure per la scelta del contraente (determinazione a contrarre).

10.2 Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori ammessi a finanziamento dovranno essere conclusi entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga concessa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.4.

2. Nei termini di cui sopra sono comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi.

10.3 Varianti 1. Il Beneficiario può richiedere, dopo la concessione dei benefici, un massimo di due varianti debitamente motivate con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura non soggettiva.

2. La realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata ovvero la soppressione di alcuni interventi sono sottoposte in via preventiva fino a massimo 90 giorni prima del termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori al Servizio competente, che le valuta subordinandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di utile collocazione in graduatoria.

3. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza di contributo e nelle more della concessione, si siano rese necessarie e siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse devono essere sottoposte alla approvazione del Servizio, che le valuta nel modo sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione.

4. Sono considerate varianti in corso d'opera ed in quanto tali oggetto di preventiva autorizzazione:

- a) cambio del beneficiario (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
- b) modifiche della localizzazione dell'intervento;

- c) realizzazione di opere e acquisto di forniture non previste nel progetto approvato;
 - d) eliminazione di interventi previsti nel progetto approvato;
 - e) modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - f) modifiche della tipologia delle opere approvate.
5. Le varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:
- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
 - b) cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
 - c) possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
 - d) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.
6. Al progetto di variante è allegata tutta la documentazione necessaria in sostituzione o ad integrazione di quella già approvata, ivi compresi gli elaborati grafici modificati, le autorizzazioni aggiuntive a quelle iniziali ove occorrenti, una relazione esplicativa corredata della seguente documentazione:
- a) quadro comparativo delle opere concesse e di quelle di variante;
 - b) contabilità delle opere redatta secondo le indicazioni riportate nell'atto di concessione del beneficio;
 - c) relazione tecnico-economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
7. L'istruttoria dei progetti di variante è effettuata dal Servizio competente con le stesse modalità previste per il progetto originale.
8. Non è ammessa la presentazione di perizie di variante prima dell'approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive. Eventuali perizie di variante presentate in data antecedente non sono prese in considerazione e sono pertanto archiviate.
9. Non costituiscono variante, e ne è pertanto consentita la realizzazione anche in mancanza di autorizzazione preventiva fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato:
- a) l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità, più avanzati e funzionalmente equivalenti a quelli originariamente proposti;
 - b) adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere e degli impianti, ivi comprese modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole voci di costo.
- Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
10. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare in nessun caso aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione. In tal caso il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione di impegno a sostenere direttamente e a proprio carico detta maggiore spesa.
11. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
12. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile di importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa.
13. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
14. Qualora sia accertata, in sede di controllo, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria l'autorizzazione preventiva, non sottoposte al Servizio competente o sottoposte allo stesso oltre i termini di cui al comma 2, le spese sostenute in assenza di autorizzazione sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.

15. Ove la spesa ammissibile, come risultante in esito ai controlli e fermo restando gli adempimenti di cui al comma 15, risulti inferiore al 70% di quella inizialmente ammessa il beneficio è revocato, salvo l'eccezione di cui al successivo articolo 14, comma 10.

10.4 Proroghe

1. Il beneficiario per la realizzazione degli interventi può richiedere, per ragioni oggettive comprovate da motivazioni adeguate e dimostrabili, fino a due proroghe dei termini prescritti dal presente Avviso per l'avvio dei lavori e per l'ultimazione degli investimenti.
2. Le proroghe di cui al comma 1 possono essere richieste e concesse, fatto salvo il limite temporale del programma, per un periodo massimo pari a mesi 3 (tre) complessivi, elevabile a mesi 6 (sei) per gli interventi assoggettati al D.Lgs. 50/2016.
3. La richiesta di proroga è prodotta almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini prescritti per l'avvio e la conclusione degli investimenti; la concessione della proroga è valutata e se del caso formalmente assentita dal Servizio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta.
4. L'AdG, per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, può valutare la concessione di ulteriori proroghe.

11. DOMANDE DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE, SAL E SFL

11.1 Modalità e termini di presentazione delle domande di pagamento

1. Sono domande di pagamento le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento riferite all'anticipazione, all'acconto (SAL) e al saldo (SFL).
2. Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione, ovvero da soggetti a tal fine formalmente delegati ad operare sul portale SIAN per la presentazione delle domande.
3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione, ciascun beneficiario è tenuto a presentare una domanda di anticipazione, di acconto (se pari o superiore all'anticipazione consentita) o di saldo nel caso di lavori già conclusi.
4. La mancata o tardiva presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 3 è motivo di decadenza automatica dai benefici: in tal caso, in ragione della natura dichiarativa dell'atto, il Servizio provvede esclusivamente a comunicare via PEC al beneficiario l'avvenuta decadenza dai benefici concessi; non è ammessa istanza di riesame.
5. Le domande di pagamento per SAL possono essere presentate fino a 90 (novanta) giorni prima del termine ultimo prescritto per la conclusione dell'intervento. La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i 30 giorni successivi consecutivi al medesimo termine.
6. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che la stessa:
 - a) risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile nel provvedimento di concessione dei benefici;
 - b) rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti nello stesso.
7. In generale per essere ammissibile una spesa deve essere:
 - a) riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
 - b) imputabile, pertinente e congrua rispetto ad operazioni dichiarate preventivamente ammissibili;
 - c) verificabile e controllabile;
 - d) legittima e contabilizzata.
8. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio competente sulla base dell'esito positivo del controllo delle condizioni appresso indicate.
9. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA, ed è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo fino al 50% del contributo concesso all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;

- c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento;
 - d) in un'unica soluzione, previa verifica della conclusione dell'intervento entro i termini di cui al comma 3.
10. Nell'ambito del presente Avviso è prevista la presentazione delle domande di pagamento di seguito indicate:
- a) domanda di pagamento per anticipazione;
 - b) domanda di acconto per stato di avanzamento dei lavori (SAL);
 - c) domanda di saldo.
11. La somma degli importi richiesti per anticipazione e acconto non può essere superiore all'80% del contributo ammesso a finanziamento.
12. Tutte le domande di cui al comma 10 devono essere presentate, esclusivamente in forma dematerializzata, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA utilizzando la specifica modulistica prodotta dal Sistema SIAN, previo mandato del richiedente, dai soggetti specificatamente accreditati. Alle stesse deve essere allegata la pertinente documentazione in formato elettronico.
13. La data di presentazione della domanda coincide con la data di rilascio della stessa sul portale SIAN.
14. In sede di presentazione delle domande di pagamento il beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale lo stesso attesti che al momento della presentazione della domanda di pagamento:
- a) almeno una sua sede operativa è localizzata nel territorio della Regione Abruzzo che ricade nelle aree di interesse del presente bando;
15. La mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 14 determina la decadenza dal contributo assentito.
16. Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi è commisurata all'importo definitivo, da determinare in esito allo svolgimento di procedure di gara. Se la procedura di gara sottostante non è stata completata, l'anticipo può essere erogato nella misura del 30% del beneficio. L'ente pubblico beneficiario è tenuto ad allegare, alle domande di sostegno e di pagamento, la check list di Autovalutazione sugli Appalti pubblici predisposta da AGEA.

11.2 Documentazione da allegare

11.2.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Alla domanda trasmessa all'AGEA in via telematica, debitamente sottoscritta, sono allegati i seguenti documenti:

- a) elenco dei documenti allegati alla domanda;
- b) dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante l'avvenuto avvio dei lavori, con indicazione della data di inizio degli stessi, in coerenza con la nozione di avvio delle attività di cui al presente Avviso, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità;
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Per gli enti pubblici beneficiari del sostegno, la polizza fidejussoria può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale del beneficiario, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L

69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.

- d) dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che non sia stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- e) check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi pubblicate sul Sito della regione Abruzzo PSR 2014-2020.

2. Il beneficiario è tenuto inoltre a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato cui effettuare tutte le transazioni finanziarie inerente il progetto oggetto di finanziamento.

11.2.2. DOMANDA DI ACCONTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

1. Nell'ambito del presente Avviso è possibile presentare un massimo di due domande per S.A.L., per un importo complessivo massimo, compresa l'anticipazione per avvio dei lavori, pari all'80% dell'importo ammesso a finanziamento. La domanda di pagamento dell'acconto per SAL può essere presentata in alternativa alla domanda di pagamento per anticipazione, sempre entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla concessione, qualora l'importo dei lavori eseguiti giustifichi una erogazione di importo pari o superiore a quello previsto per l'anticipazione.

2. La richiesta di erogazione di acconti per S.A.L. va effettuata tramite apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'elenco che segue:

- a) Contabilità inerente lo Stato Avanzamento Lavori redatta e firmata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal beneficiario, costituita almeno da:
 - Relazione descrittiva dei lavori eseguiti, volta anche ad evidenziare: il livello di esecuzione del programma degli interventi previsti; la conformità degli stessi alla proposta progettuale approvata o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento.
 - Libretto delle Misure;
 - Prospetto di raffronto fra Computo Metrico approvato e Computo Metrico dei lavori realizzati, sia in termini assoluti sia in percentuale;
 - Cartografia in scala idonea e opportuni elaborati grafici con la delimitazione precisa degli interventi eseguiti (distinti per tipologia) certificata dal professionista;
 - Copia degli atti di approvazione del SAL.
- b) Quadro riepilogativo delle spese sostenute comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata, ove occorrente.
- c) Copia delle fatture debitamente quietanzate, annullate con la dicitura "*PSR Abruzzo 2014-2020 Misura 04 - Sottomisura 4.3*" unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la conformità della copia agli originali. Nelle fatture è riportato il CUP. Per le fatture elettroniche è prodotta copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Nel caso in cui in sede di rendicontazione il documento contabile risultasse privo di CUP o di altra codifica le relative spese non sono ammesse ai fini del pagamento; sono tuttavia ammesse forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché nel documento contabile sia indicato l'identificativo del Bando.
- d) Estratto del conto corrente dedicato, altra documentazione sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.

- e) Dichiarazione liberatoria di quietanza delle fatture rilasciate dalla ditta fornitrice con indicazione della modalità e data di pagamento.
- f) Dichiarazione del beneficiario, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che non sia stato dichiarato in stato di dissesto finanziario, o in caso contrario, alla data di presentazione della domanda sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- g) Dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante: che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che ha provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi; che non sono state emesse su tali fatture note di credito; che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici; che le attività contemplate nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo.
- h) Integrazione della fidejussione originaria a garanzia dell'ulteriore erogazione.
- i) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla posizione previdenziale del beneficiario, necessaria per effettuare le verifiche di regolarità contributiva ai sensi del D.L 69/2013, convertito con L. 98/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30/1/2015 (matricola INPS, codice INAIL, sede di competenza, indicazione del Contratto applicato ai dipendenti). In caso di verifica negativa del DURC sussiste l'obbligo, a carico di AGEA nella sua qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.
- j) Documento unico di regolarità contributiva DURC in corso di validità relativo ai soggetti fornitori dei servizi e/o dei lavori.
- k) Check-list Agea di autovalutazione relativa alla scelta della procedura seguita per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi (check-list "Autovalutazione Post-Aggiudicazione Gara" Quadri A, B, C, D, E, Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una delle check-list "Autovalutazione Procedura Gara P, F, G, H, I, L, M, N, O"). Tale documentazione non è presentata se la stessa è stata già prodotta in fase di presentazione della domanda di anticipazione.

11.2.3. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

1. La richiesta di pagamento del saldo per S.F.L. è effettuata mediante apposita domanda da inoltrare all'AGEA per il tramite dei soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data prescritta per il termine dei lavori ammessi a finanziamento. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione di riduzioni all'importo ammissibile a pagamento, fino alla decadenza.
2. La data di presentazione della domanda coincide con la data del rilascio della stessa sul portale SIAN.
3. L'investimento si intende realizzato quando, in sede di verifica finale, sia accertato che il medesimo è stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente col progetto presentato, e che la spesa documentata non è inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa.
4. Ove il requisito inerente la spesa documentata non risulta rispettato il beneficiario decade dai benefici concessi e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. La decadenza e il recupero non sono applicati ove la diminuzione dipende da economie nell'applicazione dei prezzi e il progetto approvato risulta interamente realizzato.
5. La domanda di pagamento del saldo finale, debitamente sottoscritta, è corredata oltre che della documentazione di cui al paragrafo 11.2.2, anche di una relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati, volta ad evidenziare: la piena esecuzione del programma degli interventi previsti; la loro conformità alla proposta progettuale approvata in sede di istruttoria o all'eventuale variante preventivamente approvata; la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività; il perseguimento degli obiettivi propri dell'azione in argomento. La relazione indica inoltre gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati.

11.3 Istruttoria delle domande di pagamento

11.3.1. DOMANDA DI ANTICIPAZIONE

1. Il procedimento di istruttoria della domanda di anticipazione contempla la verifica del rispetto dei requisiti di seguito elencati.

- a) Presenza della firma sul modulo di domanda.
- b) Rispetto dei termini di presentazione, mediante verifica della data di rilascio sul portale SIAN.
- c) Requisiti del soggetto garante.
- d) Conformità della Polizza allo schema prestabilito.
- e) Importo della garanzia.
- f) Validità della garanzia.
- g) Presenza della dichiarazione di inizio lavori.
- h) Regolarità contributiva del richiedente, accertata d'ufficio, e dei soggetti fornitori dei servizi.
- i) Rispetto dell'impegno ad avere una sede legale o unità operativa sul territorio regionale.
- j) Verifica del rispetto della normativa in materia di Appalti Pubblici.
- k) Rispetto dell'impegno a garantire l'assenza di qualsiasi vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. 3/2014 in materia di viabilità forestale, nonché dalla DGR n. 356 del 01 giugno 2016.

2. La mancata presentazione della domanda di anticipazione o di acconto entro i termini prescritti dal presente Avviso determina decadenza dai benefici concessi.

3. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

11.3.2. DOMANDE DI PAGAMENTO PER STATO AVANZAMENTO LAVORI E STATO FINALE LAVORI

1. Nell'istruttoria delle domande di pagamento per SAL e per SFL sono espletate verifiche amministrative e tecniche dirette ad accertare la congruità delle spese dedotte con la domanda di sostegno ammessa e la completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda alla luce del progetto approvato, della conformità dell'operazione realizzata con quanto approvato in sede di istruttoria della domanda di sostegno, della documentazione allegata alla domanda di pagamento.

2. L'istruttoria prevede le verifiche di seguito indicate oltre quelle di cui al paragrafo 11.3.1, comma 1, lettere i), j), k):

- a) presenza della firma del beneficiario sul modulo di domanda;
- b) rispetto dei termini di presentazione;
- c) completezza della documentazione allegata;
- d) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al/ai soggetto/i fornitore/i dei servizi e al beneficiario;
- e) verifica dell'importo del pagamento complessivo determinato al termine della fase di istruttoria.

3. Nel caso di domanda per SFL, ove in esito ai controlli è determinato un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato ma pari o superiore al 70% di questo, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo già erogato rispetto a quella effettivamente spettante.

4. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica e/o amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione.

5. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori si procede al controllo e alla verifica della correttezza della documentazione presentata dai beneficiari; all'esito di detti controlli è redatto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere con proposta di liquidazione del contributo/saldo.

6. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.

7. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante; laddove la verifica del DURC risultasse negativa, stante l'obbligo per l'Organismo pagatore AGEA di operare le dovute compensazioni, è inoltrata a quest'ultimo specifica comunicazione riportante l'importo da compensare.

11.4 Errori palesi

1. Nel rispetto dell'art.4 del Reg.(UE) n.809/2014 e dell'art. 59 punto 6 del Reg.(UE)n.1305/2013, le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette d'ufficio, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dal Servizio medesimo e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Il Servizio riconosce gli errori palesi che si possono individuare facilmente durante il controllo amministrativo dei documenti prodotti quali, a titolo esemplificativo:

- a) meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda, quali campo o casella non riempiti o informazioni mancanti, codice statistico o bancario errato;
- b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- c) errori aritmetici;
- d) particella dichiarata per due tipi di utilizzo, ecc.

3. Se mancano le informazioni minime necessarie a definire la ricevibilità e ammissibilità delle domande gli errori sono considerati non sanabili.

4. Le correzioni sono formalmente comunicate all'interessato.

12. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati:

- a) Acquisire, entro i termini prescritti nell'ambito del procedimento di concessione del finanziamento, tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, rilasciati dalle competenti Autorità, necessarie per rendere l'intervento cantierabile.
- b) Presentare, entro i termini prescritti per l'avvio dei lavori, domanda di pagamento per anticipazione o SAL.
- c) Presentare la domanda di pagamento per SFL con le modalità ed entro i tempi prescritti nel presente Avviso.
- d) Realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato.
- e) Eseguire le manutenzioni ordinarie e ogni altra operazione necessaria a mantenere in efficienza gli investimenti realizzati nell'ambito del progetto approvato per un periodo di almeno cinque anni decorrente dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda per il pagamento per SFL.
- f) Avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
- g) Garantire l'assenza di qualsiasi vincolo di accesso alla rete viaria oggetto di intervento. E' comunque garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 3/2014 in materia di viabilità forestale, nonché dalla DGR n. 356 del 01 giugno 2016 in materia del programma di Tutela dell'Orso Bruno Marsicano.
- h) Mantenere invariato, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, il punteggio attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno.
- i) Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati.
- j) Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg 808/2014 Allegato III punto 2 come da disposizioni contenute nel "Manuale d'uso per la predisposizione di materiale

informativo del PSR Abruzzo 2014/2020” approvato con determinazione dell’AdG n. DPD158/2016 del 04.07.2016 e richiamate nel par. 8.1 del Manuale delle Procedure dell’AdG approvato con Determinazione Direttoriale DPD 383 del 16/10/2020.

k) Mantenerne la destinazione d’uso degli investimenti realizzati.

l) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l’amministrazione concedente, l’Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l’accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell’accertamento nonché a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l’Ente.

m) Rispettare il termine fissato per l’avvio/conclusione della attività.

n) Possedere i requisiti previsti dal bando per l’intera durata dell’operazione.

o) Raggiungere la percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.

p) Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l’intero periodo del vincolo di cui all’art. 71, Reg. UE 1303/2013.

q) Rispettare la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto.

r) Non produrre false prove o omissioni intenzionali.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al precedente comma 1 comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali, ad eccezione delle lettere c), j), p) e q) per le quali è prevista una riduzione come da Determinazione DPD n. 356 del 17.09.2020.

13. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al seguente elenco.

a) Mantenere un sistema di contabilità separata. L’obbligo è rispettato nel caso di adozione di codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture).

b) Utilizzare per tutte le transazioni relative alla realizzazione dell’intervento un conto corrente dedicato.

c) Assicurare la conservazione per tutto il periodo d’impegno, della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, nonché di tutta la documentazione utile per l’esecuzione dei controlli in fase ex-post, consentendo lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l’Ente.

d) Fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

e) Adottare esclusivamente una o più delle modalità di pagamento di seguito elencate e descritte:

- bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
- assegno circolare o bancario non trasferibile;
- carta di credito;
- bollettino postale.

Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010). Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti. In fase di controllo si procede alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale sulla quale sono apposti il timbro dell’ufficio che effettua il controllo, la dicitura “*Documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione dell’Avviso attuativo della Misura 04/Sottomisura 4.3/Intervento 4.3.2*”

- PSR Abruzzo 2014-2020 - A valere sul territorio colpito dal Sisma e dalle eccezionali precipitazioni nevose” e la data e la firma del funzionario incaricato.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere da a) a d) comporta una riduzione come da Determinazione DPD n. 356 del 17.09.2020.
3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera e) comporta il non riconoscimento della spesa.

14. SANZIONI

1. Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti o agli obblighi prescritti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, è sanzionato, previo contraddittorio, con la revoca e il recupero dei benefici concessi. L'applicazione di sanzioni è altresì prevista in caso di esito negativo dei controlli.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86 e s.m.i., in ottemperanza alla quale il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifica la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.
4. Competente a determinare l'entità delle sanzioni amministrative è il Dirigente responsabile del procedimento interessato dall'inadempimento.
5. Per comminare la sanzione amministrativa si procede a:
 - a) quantificare le somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b) compilare il verbale di accertamento e trasgressione;
 - c) notificare il verbale di contestazione all'interessato nei tempi e modi stabiliti dalla L.898/86.
6. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro. Per gli importi indebitamente percepiti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila) ai sensi della L. 96 del 4 giugno 2010 oltre alle sanzioni amministrative è dovuta la comunicazione all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.
7. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:
 - d) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito;
 - e) 50% per la parte di indebitato superiore al 10% e fino al 30% di quanto percepito;
 - f) 70% per la parte di indebitato superiore al 30% e fino al 50% di quanto percepito;
 - g) 100% per la parte di indebitato superiore al 50% di quanto percepito.
8. In ogni caso, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.
9. Per spesa finale si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante.
10. Costituisce eccezione all'applicazione automatica della soglia del 70% il caso in cui nonostante la spesa finale sia inferiore al 70% il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione. Per tale fattispecie l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca è preventivamente valutata dall'Autorità di Gestione che si esprime a riguardo.
11. Sono altresì applicate le sanzioni previste dall'articolo 63 del regolamento UE n. 809/2014.
12. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al documento “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo

2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali" approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/356 del 17/09/2020, nonché al documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con Determinazione direttoriale n. DPD/87 del 14 ottobre 2019.

15. VINCOLI DI INALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE - IMPEGNI EX POST

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia di "periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d'uso", durante il quale non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato, né apportare modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico.
2. Il periodo di non alienabilità è pari ad almeno 5 anni a decorrere dall'anno successivo a quello nel quale è presentata la domanda di pagamento del saldo finale dovuto per la realizzazione dell'infrastruttura.
3. Per tutta la durata del periodo il beneficiario assume l'impegno di non variare la destinazione d'uso e non alienare i beni oggetto di sostegno.

16. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

1. Il cambio del beneficiario può avvenire a norma di legge a condizione che:
 - il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni ed obblighi assunti dal cedente;
 - siano mantenute le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 2;
 - il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.
2. Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parzialmente della domanda con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:
 - a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
 - b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.

17. ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, IRREGOLARITA', RIDUZIONI, RECUPERI

1. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:
 - a) accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
 - b) accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno.
2. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli.
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione.
 - c) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.
 - d) Mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa.
 - e) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività.
 - f) Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento.

- g) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo.
 - h) Mancata realizzazione dell'intervento.
 - i) Rinuncia da parte del beneficiario (in tale ipotesi non è data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso).
 - j) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2013.
 - k) Non avere, al momento della presentazione delle Domande di Pagamento, almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Abruzzo.
3. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di revoca dei benefici, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, le seguenti fattispecie:
- a) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
 - b) accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - c) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dall'Avviso o dall'atto di concessione del contributo;
 - d) indicazioni o dichiarazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
 - e) mutamento della situazione di fatto.
4. Sono sempre fatte salve le circostanze di forza maggiore che si configurano quali eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, tali da non poter essere da questi previsti pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.
5. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:
- a) rinuncia senza restituzione del premio;
 - b) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d) proroghe ulteriori rispetto alle due proroghe previste.
6. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata al Servizio competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
7. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.
8. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2013, è la seguente:
- a) decesso del beneficiario: dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale; atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda: provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti

devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

- d) fitopatia che colpisce la totalità o una parte degli impianti del beneficiario: provvedimento dell'autorità competente che attesti il fenomeno e che individui le superfici interessate all'evento;
- e) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda: Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001.

9. La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall'OP AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti. Essa può anche essere dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

10. Il contraddittorio nella procedura di decadenza/revoca è articolato nelle seguenti fasi:

- a) invio della comunicazione di avvio del procedimento;
- b) esame delle controdeduzioni pervenute nel termine assegnato;
- c) valutazione delle controdeduzioni, a seguito della quale si procede all'archiviazione del procedimento o all'approvazione del provvedimento di decadenza/revoca;
- d) comunicazione degli esiti del procedimento.

11. Il provvedimento di decadenza/revoca indica, oltre ai motivi, l'eventuale somma dovuta dal beneficiario – contributo indebitamente percepito aumentato degli interessi e di eventuali riduzioni per violazioni e sanzioni - e le relative modalità di restituzione.

12. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

13. L'eventuale restituzione da parte del beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire all'Organismo pagatore entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Quest'ultimo, in caso di mancata restituzione delle somme, avvia l'escussione della polizza fidejussoria e la riscossione coattiva delle somme dovute.

14. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrata a seguito delle attività di controllo comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.

15. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi.

16. Costituiscono sempre ed in ogni caso motivo di applicazione di riduzione dei benefici le seguenti fattispecie:

- a) Decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento.
- b) Mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità.
- c) Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.
- d) Mancato rispetto di impegni specifici di misura definiti dal presente Avviso.

17. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si fa espresso rinvio al Documento "Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali" approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD/356 del 17/09/2020, nonché al documento "Indicazioni operative per l'esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento" approvato con Determinazione direttoriale n. DPD 87 del 14 ottobre 2019.

18. RECLAMI E RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI

1. Oltre a presentare richiesta di riesame nei casi espressamente previsti dal presente Avviso, contro gli atti amministrativi che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare esclusivamente:

- a) ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
- c) ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

19. IL SISTEMA DI CONTROLLO

1. Le domande di sostegno e di pagamento presentate attraverso il SIAN e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti ai controlli effettuati dai competenti Servizi della Regione Abruzzo e dall'Organismo Pagatore, in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione UE 809/2014 Titolo IV.

2. Nella fase di istruttoria delle domande di sostegno sono effettuati i seguenti controlli:

- a) controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate al fine di verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata;
- b) *visita in situ*, da effettuarsi esclusivamente per le domande risultate in regola con la documentazione amministrativa, ove ritenuta necessaria per verificare lo stato dei luoghi ante intervento, la corrispondenza degli stessi con quanto descritto/quantificato nella Domanda di Sostegno e nella documentazione tecnica alla stessa allegata, la possibilità dell'intervento proposto di perseguire e realizzare gli obiettivi sottesi all'attuazione della misura;
- c) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

3. Nella fase di controllo delle domande di pagamento sono effettuati, prima dei pagamenti, i seguenti controlli:

- a) controllo amministrativo di cui all'art 48 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi sul 100% delle domande di pagamento al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - conformità dell'operazione con la domanda iniziale;
 - conformità dei costi e dei pagamenti sostenuti;
 - assenza di doppi finanziamenti;
 - effettiva realizzazione dell'investimento mediante visita sul luogo dell'operazione finanziata.
- b) controllo *in loco* di cui all'art. 49 Reg. (UE) 809/2014, da effettuarsi prima del pagamento del saldo su un campione delle domande presentate tale da coprire almeno il 5% della spesa a cura di ispettori che non hanno partecipato al controllo amministrativo al fine di verificare gli elementi di seguito indicati:
 - rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dal beneficiario;
 - conformità alle normative;
 - verifica dei documenti contabili e non a corredo delle domande di pagamento presentate;
 - conformità dell'operazione realizzata con quanto indicato nella domanda iniziale.

4. Nella fase di controllo successiva ai pagamenti si procede al controllo *ex post* di cui all'art. 52 Reg. (UE) 809/2014), che consiste nella verifica del rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013.

20. SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

1. I controlli sono effettuati dai Servizi competenti del Dipartimento Agricoltura in ossequio al principio della separazione delle funzioni.

21. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.
2. Le richieste di cui al comma 1 non possono in nessun caso riguardare documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dal presente Avviso.
3. Il soccorso istruttorio non ricomprende in nessun caso attività volte a consentire ai partecipanti l'adeguamento postumo ai requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente Avviso da possedere alla data di presentazione della domanda di sostegno.
4. Il soccorso istruttorio è sempre ammesso per la regolarizzazione di documenti carenti sotto il profilo meramente formale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copie di documenti non dichiarate conformi all'originale, dichiarazioni sostitutive di atto notorio non corredate di copia del documento di identità del firmatario; dichiarazioni sostitutive recanti campi obbligatori non compilati o compilati in maniera incompleta; ecc..
5. Nei casi nei quali il soccorso istruttorio è consentito, al richiedente è assegnato per provvedere un termine non superiore a dieci giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla notifica della relativa richiesta.
6. Decorso inutilmente il termine tassativo di cui al comma 5, sono assunti i provvedimenti del caso, ivi compresa l'esclusione della domanda di sostegno dalla procedura di selezione.

22. ULTERIORI INFORMAZIONI

Riferimenti e contatti

Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - DPD

Servizio competente: Servizio Foreste e Parchi (DPD 021) - Via Salaria Antica Est ,27 - 67100 L'AQUILA. e-mail dpd021@regione.abruzzo.it - PEC dpd021@pec.regione.abruzzo.it.

Dirigente: Dott. For. Sabatino Belmaggio - 0862 364636 - sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it

Ufficio competente: Investimenti Forestazione e Attività Vivaistica (DPD021/001).

Responsabile Ufficio e Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giulio Innocente - 0862 364217 - giulio.innocente@regione.abruzzo.it.

Per la tutela del Diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR".

23. RIFERIMENTI NORMATIVI E RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nell'ambito del presente avviso si fa espresso rinvio:

- al PSR 2014-2020 della regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994;
- al PSR 2014-2020 della regione Abruzzo approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C(2020) n. 9639 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione;
- al documento "Linee Guida operative per l'Avvio dell'attuazione del PSR 2014-2020", approvato dall'Autorità di Gestione;
- al "Manuale delle Procedure" per il PSR Abruzzo 2014/2020 approvato dall'AdG con Determinazione Direttoriale n. DPD 383 del 16/10/2020.

Di seguito si riportano solo i riferimenti che hanno particolare interesse per l'attuazione della presente Sottomisura.

NORMATIVA UNIONALE

Reg. (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Reg. (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Reg. (UE) n.1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Reg. di Esecuzione (UE) n.184/2014 della Commissione del 25 Febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

Reg. di Esecuzione (UE) n.215/2014 della Commissione del 7 Marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei.

Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 Gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.

Reg. Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Reg. Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Reg. di Esecuzione (UE) n.641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Reg. (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 Giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Reg. (Ue) N. 702/2014 della Commissione del 25 Giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Reg. Delegato (UE) n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

Reg. di Esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Reg. di Esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

Reg. di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg (UE) 1306/2013 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.

Reg. Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Reg. di Esecuzione (UE) n.908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Reg. di Esecuzione (UE) n.964/2014 della Commissione dell'11 Settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Provvedimenti:

Decisione di esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) n. 7994 di approvazione del PSR 2014-2020 della Regione Abruzzo.

Decisione di esecuzione della Commissione del 28.1.2020 C(2020) 566 final di approvazione dell'ultima versione del PSR.

Decisione di esecuzione della Commissione del 23/12/2020 C(2020) n. 9639 e alle successive modifiche ed integrazioni al medesimo apportate ed approvate con Decisione di esecuzione della Commissione.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale;

DL 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

DL 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;

Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali";

D.M. 11 marzo 2008 (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;

D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE”;

Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O.;

Modifiche ed **D.P.C.M. 22-7-2011** - integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267;

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

D.Lgs. 6 settembre 2011 , n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.L 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

D.Lgs. 15 novembre 2012 , n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

D.M 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

D.M 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

D.M 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

D.M 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;

D.M 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;

D.M 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Linee Guida spese ammissibili relative allo sviluppo rurale 2014-2020” versione del 30 novembre 2015, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (GURI n. 91 del 19.04.2016 - SO n. 10) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

NORMATIVA E DISPOSIZIONI REGIONALI

Legge Regionale 04.01.2014 n. 3 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;

D.G.R. n. 1238/P del 29.11.2007 con la quale sono state approvate “Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/80/2019 del 04/10/2019 recante “PSR 2014-2020 – Indirizzi operativi per i Responsabili di misura/sottomisura/interventi e per i Responsabili preposti alle verifiche concernenti le domande di pagamento ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulle compensazioni per la regolarità contributiva (DURC). Integrazione della determinazione DPD 364 del 19 settembre 2018 recante: “Linee guida operative per l’attuazione del PSR 2014-2020”. Provvedimento in autotutela amministrativa e indirizzi per i bandi successivi all’adozione della presente determinazione”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/87/2019 del 14/10/2019 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Approvazione Documento “Indicazioni operative per l’esecuzione dei controlli sulle domande di pagamento”;

Determinazione Direttoriale n. DPD164 del 21/05/2020 di approvazione del “Manuale delle procedure”;

Determinazione Direttoriale n. DPD/218/2020 del 18.06.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020. Criteri di selezione degli interventi – Testo coordinato.”

Determinazione Direttoriale n. DPD/356 del 17.09.2020 recante “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali”.

Determinazione Direttoriale n. DPD 383 del 16/10/2020 di approvazione del “Manuale delle procedure”;

NB: *l’aggiornamento della normativa che non comporta modifiche alla procedura di controllo non determina aggiornamento della versione del presente Avviso; le eventuali modifiche ed integrazioni ai riferimenti normativi sopra citati si intendono automaticamente richiamati.*

24. ALLEGATI

ALLEGATO 1 - SPECIFICHE TECNICHE

1. Interventi di realizzazione di rete viaria agro-silvo-pastorale e forestale

Nell'ambito di tale Avviso, sono oggetto di finanziamento interventi volti alla realizzazione ex-novo di rete viaria a servizio di superfici agricole, pascolive e forestali.

Tali infrastrutture devono avere particolari caratteristiche costruttive (larghezza, pendenza ecc..) tali da rispondere al loro specifico impiego, assicurare condizioni di sicurezza adeguate, garantire un ridotto impatto ambientale, prevedere elementi costruttivi tali da assicurare il più alto livello funzionalità, quali piazzole per lo scambio dei veicoli, piazzole per il deposito di legname, ecc..

2. Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità

Nell'ambito del presente Avviso, sono oggetto di finanziamento interventi di manutenzione straordinaria della viabilità al fine di ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa. Sono inclusi gli investimenti inerenti la realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di regimazione delle acque superficiali.

In dettaglio sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi, eseguiti esclusivamente secondo i principi dell'Ingegneria Naturalistica:

- risagomatura della scarpata della sede stradale a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque;
- realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno;
- trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo stabilizzato (escluso asfalto) purché le stesse siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque;
- relativamente alla rete viaria forestale, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi atti alla modifica delle caratteristiche della viabilità anche in termini di classificazione della stessa in base a quanto previsto dalla L.R.3/2014;
- sistemazione di frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e simili);
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti;
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate (piazzole, imposti permanenti).

3. Realizzazione e manutenzione straordinaria di piazzole

Nell'ambito del presente avviso è ammissibile a finanziamento la realizzazione e la manutenzione straordinaria di piazzole di scambio e piazzole per inversione di marcia come di seguito definite.

Piazzole di scambio. Sono ammissibili a finanziamento piazzole di scambio cioè allargamenti del tracciato tali da consentire l'incrocio di due mezzi. La distanza tra le piazzole deve garantire la visibilità del tratto che collega le due piazzole. Esse devono essere realizzate in zone idonee tali da limitare i movimenti di terra.

Piazzole per inversione di marcia Al termine della strada è ammissibile a finanziamento la realizzazione di piazzole che consentano l'inversione di marcia. Lungo la rete viaria forestale sono oggetto di finanziamento la realizzazione di piazzole che consentano anche lo stoccaggio momentaneo del legname.

ALLEGATO 2: FAC-SIMILE DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____, via _____
in qualità di legale rappresentante del _____
con sede legale in _____, via _____
CF _____ P.IVA _____

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nella conseguenza dei benefici concessi nonché nelle sanzioni penali ai sensi degli art 75 e 76 del predetto DPR:

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Recuperabilità I.V.A.)

- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA **non sono** recuperabili.
- le spese sostenute per il pagamento dell'IVA sono recuperabili.

DICHIARA

(Tutti i richiedenti – Autorizzazioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati)

- di essere in possesso, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, delle autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Autorità competenti di cui al seguente elenco:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi del provvedimento

- di aver provveduto a richiedere alle Autorità competenti, relativamente agli interventi per i quali è presentata la domanda di sostegno, le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati di cui al seguente elenco e di impegnarsi a produrre gli stessi entro i termini prescritti in sede di concessione del finanziamento:

Tipologia atto di assenso	Autorità Competente	Estremi della richiesta

DICHIARA

- di non essere in stato di dissesto finanziario.

In caso di dissesto finanziario

DICHIARA

- che alla data di presentazione della domanda è intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

DICHIARA

- che in sede di scelta del o dei professionisti incaricati sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.

_____ooOoo_____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / _____

Luogo e data

FIRMA

ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DOCUMENTO NON PRODOTTO

(da compilare ed inserire sul Sistema SIAN in luogo del documento eventualmente non allegato)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____, via _____

in qualità di legale rappresentante del _____

con sede legale in _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

di non aver allegato alla domanda di sostegno il seguente documento:

per la seguente motivazione:

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza ___ / ___ / _____

Luogo e data

FIRMA

L'Amministrazione informa, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ALLEGATO 4: QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE del _____

con sede legale in _____, via _____

CF _____ P.IVA _____

DICHIARA

che alla Domanda di Sostegno n. _____, inoltrata ai sensi dell'Avviso pubblico inerente la SM 4.3.2 del PSR Abruzzo 2014/2020 sono attribuibili, in funzione dei criteri di selezione ivi riportati, i punteggi di cui al seguente quadro sinottico sulla base dei documenti nel medesimo elencati.

INTERVENTO 2a - cratere del sisma 2016/2017

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto - attribuito	Note e riferimento ai documenti giustificativi
Interventi localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013	60		
Investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	40		

QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI

INTERVENTO 2b - areale nevoso 2016/2017

Critério di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto - attribuito	Note e riferimento ai documenti giustificativi
Interventi localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	30		
Investimenti localizzati in altri territori svantaggiati di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013.	20		
Numero di aziende agricole e forestali servite	20		
Maggiore superficie servita	30		

QUADRO SINOTTICO CRITERI DI SELEZIONE APPLICABILI

_____ooOoo_____

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, si allega copia fronte retro del documento di identità in corso di validità: Tipo _____ n. _____ scadenza __ / __ / ____

Luogo e data

FIRMA DEL DICHIARANTE
